

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4000

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACCO, PITTELLA, DEDONI, LENTI, GATTO, GASPERONI, DUCA,  
RUZZANTE, OLIVO, CHIAVACCI**

Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

*Presentata il 15 luglio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sordi in Italia sono circa 70 mila: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde, dopo aver appreso il linguaggio parlato.

Specie per i primi, i cosiddetti « sordomuti », che possono imparare la lingua parlata solo dopo un *iter* di riabilitazione, è molto importante disporre della lingua dei segni italiana (LIS), con una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale.

La LIS consente ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti.

Tale sviluppo è la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale.

La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perché la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Italia, la prima ricerca sulla LIS si è svolta negli anni ottanta presso l'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato ad indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano mai stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre di stretta connessione con quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei.

Oramai esistono in Italia, così come in tanti altri Paesi europei ed extraeuropei, dizionari delle lingue dei segni, e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della lingua dei segni italiana (LIS).

Si rileva che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre più richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e molti altri.

Esistono già alcune leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde; possiamo citare come esempio:

la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;

il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, per il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno handicappato. Obbligo scolastico per gli alunni sordi.

Esistono infine, in tal senso, importanti risoluzioni del Parlamento europeo:

risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini (*Gazzetta Ufficiale* n. C345 del 12 dicembre 1985, pagina 27);

comunicazione della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull'integrazione sociale dei minorati (*Gazzetta Ufficiale* n. C347 del 31 dicembre 1981, pagina 14) e risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento (*Gazzetta Ufficiale* n. C347 del 31 dicembre 1981).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*[Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)].*

1. In applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua della comunità dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, le relative norme di attuazione.

